COMUNE DI CUPELLO



PROVINCIA DI CHIETI

COPIA

DELIBERAZIONE N.18 DEL 30-03-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 11:15 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Seconda convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

LAUDADIO NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
FITTI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
BUDA ANTONELLA	CONSIGLIERE	Presente
BOSCHETTI TOMMASO	CONSIGLIERE	Presente
SCIASCIA ORESTE	CONSIGLIERE	Assente
MACCHIA EUGENIO	CONSIGLIERE	Presente
MARISI MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
ANTENUCCI LIVIO	CONSIGLIERE	Presente
D'AMICO CAMILLO	CONSIGLIERE	Presente
CHIOLI GIULIANA	CONSIGLIERE	Assente
TAMBELLI GIULIANO	CONSIGLIERE	Assente
POLLUTRI ANGELO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti N. 9	Assenti N. 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. ssa Rosanna Panella ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. A) del TUEL approvato con D. Lgs. n.267/2000.

Constatato che il numero legale dei presenti è legale per la validità della seduta il **PRESIDENTE** FITTI VALENTINA espone l'oggetto inscritto all' ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

<u>Comuni</u>: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...";

Victi

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il Regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 in data 08/09/2014, modificato con delibera del C.C. 17 del 17.05.2016, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal Servizio Finanziario ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

- aliquota dello 0,76% immobili gruppo A non abitazioni principali e C/2-C/6-C/7;
- aliquota dell'0,81% tutti gli altri immobili (come indicato nella tabella sottostante);

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari (A/1-A/8-A/9) adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2019, ha confermato le seguenti aliquote già in vigore per l'anno 2018 (esclusi i terreni agricoli che a partire dal 01.01.2016 ritornano esenti ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993):

CATEGORIA	ALIQUOTE
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE A/1, A/8, A/9 e detrazione € 200,00	4,0 ‰
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	ESENTE
ALTRI IMMOBILI (aliquota base)	7,6 ‰
Abitazioni del gruppo A non abitazioni principali (esclusi gli A/10)	7,6 ‰
Fabbricati iscritti in categorie C/2- C/6 C/7 non pertinenze di abitazioni principali	7.6 ‰
Fabbricati iscritti in categoria A/10	8,1 ‰
Fabbricati iscritti in categoria B	8,1 ‰
Fabbricati iscritti in categoria C/1	8,1 ‰
Fabbricati C/3 - C/4 – C/5	8,1 ‰
Tutti i fabbricati appartenenti al gruppo D	8,1 ‰
Tutti i fabbricati appartenenti al gruppo D non accatastati	8,1 ‰
Fabbricati iscritti in categoria D/5	8,1 ‰
AREE EDIFICABILI	8,1 ‰
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con delibera di C.C. 17 del 17.05.2016, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Richiamato:

• l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può

- superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che "Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille";
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";
- l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017
- l'art. 1, comma 654 quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto pertanto di confermare, per l'anno 2019, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria già in vigore dal 01.01.2018

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell'area tributi e dal responsabile dell'area economico finanziaria, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti n. 2 (Pollutri e D'Amico) su n. 9 consiglieri presenti

DELIBERA

1. di confermare per **l'anno di imposta 2019**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria:

CATEGORIA	ALIQUOTE
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE A/1, A/8, A/9 e detrazione € 200,00	4,0 ‰
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	ESENTE
ALTRI IMMOBILI (aliquota base)	7,6 ‰
Abitazioni del gruppo A non abitazioni principali (esclusi gli A/10)	7,6 ‰
Fabbricati iscritti in categorie C/2- C/6 C/7 non pertinenze di abitazioni principali	7.6 ‰
Fabbricati iscritti in categoria A/10	8,1 ‰
Fabbricati iscritti in categoria B	8,1 ‰
Fabbricati iscritti in categoria C/1	8,1 ‰
Fabbricati C/3 - C/4 – C/5	8,1 ‰
Tutti i fabbricati appartenenti al gruppo D	8,1 ‰
Tutti i fabbricati appartenenti al gruppo D non accatastati	8,1 ‰
Fabbricati iscritti in categoria D/5	8,1 ‰
AREE EDIFICABILI	8,1 ‰
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI

- 2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 3. di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. lgs. n. 267/2000 con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti n. 2 (Pollutri e D'Amico).

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE VALENTINA FITTI

IL SEGRETARIO Dott. ssa Rosanna Panella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Cupello, lì 04-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE F. to Dott. ssa Rosanna Panella

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

Cupello, lì 04-04-2019 COMUNALE

IL SEGRETARIO

Dott. ssa Rosanna Panella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2019

☑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Cupello, lì 04-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE F. to Dott, ssa Rosanna Panella